



**F.I.R. C.B.–O.d.V. FEDERAZIONE ITALIANA
RICETRASMISSIONI CITIZEN'S BAND
SERVIZIO EMERGENZA RADIO**



STATUTO F.I.R.-C.B.-O.d.V.

**Approvato dal XVII Congresso Nazionale F.I.R.-C.B. –O.d.V.
S. Margherita Ligure, 15-16-17 novembre 2019**

Articolo 1

È costituita una Associazione denominata "Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band" in sigla "F.I.R.-C.B.", apolitica, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro, di durata illimitata.

La F.I.R.-C.B. fondata nel 1971 è una Organizzazione di Volontariato che, in conformità a quanto disposto dall'Art. 32 comma 3 del Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., integra la propria denominazione sociale aggiungendo l'acronimo "O.d.V." (Organizzazione di Volontariato), diventando pertanto F.I.R.-C.B.-O.d.V."

La F.I.R.-C.B.–O.d.V. aderisce all'organizzazione European Citizen's Band Union in sigla E.C.B.U. e all'organizzazione World Citizen's Band Union in sigla W.C.B.U. rappresentativa della utenza e ne costituisce la struttura italiana. La F.I.R.-C.B.–O.d.V. ha esteso da tempo la propria attività di telecomunicazioni, di cui all'art 2, a tutte le forme di comunicazione ad uso privato che oggi la tecnologia mette a disposizione.

Articolo 2

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

La F.I.R.-C.B.–O.d.V. ha quali attività di interesse generale:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.lgs. 117/2017;

y) protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione:

1. coordina, agevola, promuove e tutela l'attività di quanti si propongono l'uso e lo sviluppo delle infrastrutture individuali per l'espressione e la comunicazione, nonché la tutela dei diritti degli operatori del settore radioelettrico (C.B. e radioamatori) ed è, a tal fine, portatrice di interessi diffusi ai sensi della legge 241/90 e s.m.i.;
2. coordina, agevola e promuove i servizi che le Associazioni federate e le strutture offrono ai loro iscritti affinché possano svolgere al meglio le loro attività, fornendo servizi strumentali alle Associazioni federate;
3. presta attività di Protezione civile a supporto delle Autorità internazionali, nazionali e territoriali tramite la propria struttura operativa denominata "Servizio Emergenza Radio", con l'acronimo S.E.R.
4. svolge attività di informazione e formazione tecnica, teorico / pratica relativa all'utilizzo delle attrezzature in dotazione e/o concesse in uso, nonché per la creazione di reti radio ed informatiche per la protezione civile e più in generale per attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con la gestione delle emergenze ed al loro superamento;
5. coordina, agevola e promuove l'attività delle Associazioni federate nel campo di tutela dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
6. coordina, agevola e promuove l'attività delle Associazioni federate nel campo della tutela dei beni culturali ed artistici.

Le attività sopraindicate sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti alle Associazioni federate.

In caso di necessità la F.I.R.-C.B.-O.d.V. può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e comunque nei limiti previsti dalla normativa.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Nazionale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

L'attività dei volontari delle Associazioni federate non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa richiesta e presentazione della documentazione in originale ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Le spese sostenute dal volontario delle Associazioni federate possono essere rimborsate anche a fronte di una sua autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente, il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 117-17).

Ogni forma di rapporto economico con la F.I.R.-C.B.-O.d.V. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualifica di volontario.

La F.I.R.-C.B.-O.d.V. assicura i volontari delle Associate ai sensi dell'art. 18 DLGS 117/2017.

 2

Articolo 2 bis

In merito alla foggia ed al colore delle divise utilizzate negli interventi di Protezione Civile, le Associazioni hanno ampia libertà di adeguarsi alle disposizioni dei bandi di finanziamento regionali o di altri Enti ma ogni capo deve, compatibilmente con le normative vigenti, riportare sulla schiena in maniera chiara ed inconfondibile i simboli F.I.R.-S.E.R. insieme ai loghi associativi.

Il coordinamento di ogni attività di Protezione Civile è in capo al referente o suo delegato relativo al livello di attività: comunale, territoriale, regionale, nazionale.

Ogni Associata deve dichiarare annualmente il livello operativo dei propri volontari (locale, territoriale, regionale, nazionale, internazionale).

Tutte le Associazioni che hanno operatori S.E.R. devono provvedere ogni anno al rinnovo delle iscrizioni dell'Associazione e dei suoi operatori S.E.R. entro la scadenza del periodo di copertura assicurativa, in modo da garantire la continuità operativa/assicurativa degli operatori S.E.R.

Ogni richiesta di finanziamento o convenzione fatta a nome del S.E.R. deve essere portata a conoscenza della struttura superiore.

L'operatore S.E.R. può essere sospeso per inadempienza al regolamento S.E.R., anche dal responsabile di livello in cui opera, oltre che dal legale rappresentante dell'Associazione.

Articolo 3 ✓

La F.I.R.-C.B.-O.d.V. ha sede legale in Brembio (Lodi), via della Crocetta 22, salvo diversa decisione presa a maggioranza di due terzi dal Consiglio Nazionale, od a maggioranza, dal Congresso.

La F.I.R.-C.B.-O.d.V. ha sede di rappresentanza in Milano, via Lanzone da Corte 7

L'eventuale trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

La F.I.R.-C.B.-O.d.V. è la Federazione dei Circoli, Associazioni o Club, che sono i soci della F.I.R.-C.B.-O.d.V. e che chiameremo Associazioni federate, regolarmente costituite e volontariamente aderenti nei termini delle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti esplicativi.

Articolo 4

L'Associazione che ha intenzione di iscriversi alla F.I.R.-C.B.-O.d.V., deve fare domanda d'adesione, inviando una richiesta scritta o una mail alla Segreteria Nazionale seguendo le indicazioni ricevute dalla medesima.

La richiesta deve essere corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e statuto
- elenco dei soci
- elenco delle cariche sociali.

A seguito di esito positivo delle procedure previste all'articolo 5, l'Associazione entra a far parte della Federazione, previo pagamento delle quote di adesione previste dalle norme F.I.R.-C.B.-O.d.V. dell'anno in corso.

La Segreteria Nazionale provvederà al tesseramento.

Una volta iscritte nell'elenco delle Associazioni federate, acquisiscono il diritto di voto dopo 90 giorni.



gm

al

Articolo 5

La Segreteria Nazionale entro 5 gg. dal ricevimento della richiesta di adesione informerà, trasmettendo la documentazione a corredo della domanda ricevuta, le Associazioni federate territoriali di competenza, il Presidente territoriale e quello regionale.

Sull'adesione delle Associazioni, possono ricorrere le Associazioni federate della struttura territoriale, inviando alla segreteria nazionale entro 15 gg un parere negativo motivato (che potrà essere inviato anche tramite mezzi informatici).

In caso di parere negativo l'Associazione richiedente ha 30 giorni di tempo per presentare ricorso al Consiglio Nazionale, che delibererà entro 90 giorni.

Tutte le Associazioni federate possono perdere la qualità di socio con provvedimento del Consiglio Nazionale, previo parere del Collegio dei Probiviri, su proposta del Presidente Nazionale, per gravi comportamenti lesivi dell'immagine della F.I.R. -C.B.-O.d.V..

Le Associazioni federate perdono la qualità di socio se non rinnovano la propria adesione entro i termini fissati dal regolamento.

La perdita della qualità di socio si formalizza quando l'Associazione verrà tolta dall'elenco delle Associazioni federate.

Tutti i soci delle Associazioni federate che ricoprono incarichi in seno alla F.I.R.-C.B.-O.d.V., qualora non rinnovino l'iscrizione alla Federazione entro i termini fissati dal regolamento, saranno invitati dal Presidente Nazionale o dalla Segreteria Nazionale a provvedere al rinnovo.

Trascorsi 30 giorni senza che vi provvedano, decadranno da ogni carica ricoperta in seno alla Federazione.

Articolo 6

Le Associazioni federate, nell'ambito delle loro attività statutarie, hanno autonomia amministrativa nel rispetto delle norme statutarie della Federazione e dei regolamenti esplicativi dalla medesima emanati e dalle stesse accettati con l'atto di adesione. Esse quindi consentono l'automatica facoltà di controllo, da parte della Federazione Nazionale, della reale consistenza dei soci effettivi, i quali devono essere tutti regolarmente tesserati alla F.I.R. -C.B.-O.d.V.

Articolo 7

MARCHIO F.I.R.-C.B. – O.d.V.

Il marchio F.I.R.-C.B.-O.d.V., da solo, od accompagnato da attributi o qualifiche, è riservato alle strutture della Federazione. Le Associazioni federate devono usare il marchio con la denominazione F.I.R.-C.B.-O.d.V. S.E.R. solo congiuntamente a quello sociale. Il marchio F.I.R.-C.B.-O.d.V. S.E.R. non può far parte della ragione sociale stessa. Le strutture del S.E.R. sono autorizzate ad usare, nel linguaggio corrente, l'acronimo S.E.R. (Servizio Emergenza Radio) unitamente al nome della località in cui è ubicata la sede operativa della struttura o dell'Associazione alla quale il S.E.R. appartiene.

Il marchio non potrà più essere usato e dovrà essere tolto ovunque, anche dalla carta intestata, qualora l'Associazione non rinnovi più l'adesione alla Federazione.

Ogni abuso dopo un richiamo verbale ed uno scritto sarà denunciato alle autorità competenti ed è demandato al regolamento S.E.R. ogni aspetto pratico dell'attuazione del presente articolo.

Articolo 8

Gli organi della F.I.R.-C.B.-O.d.V. sono:

- A. Il Congresso Nazionale.
- B. Il Consiglio Nazionale.



- C. Il Presidente
- D. L'Ufficio di Presidenza
- E. Il Collegio dei Probiviri
- F. Il Collegio dei Revisori dei Conti
- G. L'Assemblea Regionale.
- H. L'Assemblea Territoriale.

Articolo 9

CONGRESSO NAZIONALE

La Federazione è rappresentata a livello nazionale, per la durata di tre anni, da un Consiglio Nazionale composto da quindici membri eletti direttamente dal Congresso, dai Presidenti Regionali, dai Consiglieri esperti e dal Presidente onorario.

La candidatura a Consigliere nazionale è incompatibile con la carica di Presidente Regionale.

I partecipanti al Congresso Nazionale eleggono 15 (quindici) Consiglieri nazionali. Le candidature saranno proposte per liste sino ad un massimo di 15 (quindici) candidati.

Entreranno a far parte del Consiglio Nazionale i primi 12 candidati della lista che avrà ricevuto il maggior numero di voti e i primi 3 della seconda lista in ordine di voti.

Sono eleggibili nel Consiglio Nazionale gli iscritti alla F.I.R.-C.B.-O.d.V. che hanno ricoperto per almeno tre anni incarichi direttivi.

Per incarichi direttivi si intendono:

- Consigliere Nazionale
- Probiviro Nazionale
- Revisore dei Conti Nazionale
- Presidente Regionale
- Presidente Territoriale
- Presidente di Associazione federata.
- Consigliere di Associazione federata.



I candidati devono essere disponibili ed attrezzati per partecipare a riunioni telematiche del Consiglio Nazionale.

Al termine del Congresso su proposta del Consiglio Nazionale uscente, il Consiglio Nazionale neo eletto propone all'Assemblea un massimo di sei Consiglieri esperti ed un Presidente onorario da eleggere con voto palese a larghissima maggioranza dei congressisti presenti.

Devono essere tesserati alla F.I.R.-C.B.-O.d.V. da almeno quindici anni ed avere avuto incarichi direttivi nazionali per almeno nove anni anche non consecutivi

Sono portatori di esperienza e memoria storica della Federazione.

Sono convocati alle riunioni del Consiglio Nazionale; non concorrono al raggiungimento del quorum per la validità della riunione e non hanno diritto di voto. Rimangono in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Articolo 10

Il Congresso Nazionale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali.

Articolo 11

Il Congresso Nazionale si celebra di norma ogni tre anni in sessione ordinaria ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi membri.

Articolo 12

Le modalità di partecipazione dei delegati e di svolgimento del Congresso Nazionale per il rinnovo delle cariche associative e per ogni altra eventuale deliberazione sono fissate dal Consiglio Nazionale uscente con l'approvazione del regolamento congressuale.

Vengono comunicate alle Associazioni federate almeno centoventi giorni prima della celebrazione del Congresso.

Avranno diritto di partecipare alle elezioni del Consiglio Nazionale i delegati delle Associazioni federate che risultino iscritte alla F.I.R.-C.B.-O.d.V. in regola con quanto previsto dal regolamento congressuale.

Il Consiglio Nazionale uscente nell'ultima riunione, costituirà l'Ufficio di Presidenza del Congresso formato dai Presidenti regionali, dai Consiglieri Esperti e dal Presidente Onorario che al loro interno nomineranno un Presidente.

Il Congresso sarà validamente costituito quando la Commissione verifica poteri comunicherà il raggiungimento del quorum all'Ufficio di Presidenza che ne dichiarerà formalmente l'apertura.

Il Congresso ordinario è validamente costituito quando sia presente o rappresentato almeno la metà più uno dei voti congressuali.

Le deliberazioni del Congresso sono prese con la maggioranza relativa dei voti congressuali presenti al momento del voto, salvo quanto disposto agli articoli successivi per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Federazione.

Articolo 13

DELEGATI

Il numero dei voti congressuali accreditati al Congresso Nazionale deve essere proporzionale al numero degli iscritti alle Associazioni federate alla F.I.R. -C.B.-O.d.V.

I voti congressuali possono essere espressi anche per delega nei limiti definiti dal Regolamento Congressuale.

Tutti gli iscritti alle Associazioni federate possono partecipare al Congresso, anche se non portatori di voti congressuali.

Articolo 14

CONSIGLIO NAZIONALE

I quindici membri eletti dal Congresso Nazionale eleggono al loro interno un Presidente Nazionale oltre ad un vice Presidente per area (Nord, Centro, Sud) di cui uno Vicario.

La carica di Consigliere Nazionale eletto è di norma incompatibile con quella di Presidente Regionale, tuttavia in casi particolari il Consiglio Nazionale può, nell'interesse della Federazione, autorizzare la doppia carica. In questo caso il Consigliere esprimerà un solo voto e non potrà essere sostituito dal Vicepresidente regionale.

Il Presidente regionale, in caso di impedimento a partecipare alla riunione del Consiglio Nazionale, sarà sostituito dal Vicepresidente regionale vicario, senza alcun obbligo di delega.

All'interno del Consiglio Nazionale è costituito l'Ufficio di Presidenza formato da:

- il Presidente Nazionale,



gm

al

- i tre Vice presidenti in carica,
- coloro che sono stati ininterrottamente Presidenti o Vicepresidenti di area per almeno 6 anni
- il Segretario ed il Coordinatore S.E.R., per quanto di loro competenza

Ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle decisioni particolarmente importanti che, se non urgenti, saranno portate al Consiglio Nazionale per l'approvazione finale. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza potranno essere invitate anche persone esterne per le loro competenze.

Il Presidente nazionale nomina il Coordinatore S.E.R., che rimarrà in carica per tutto il mandato del Presidente.

Su proposta del Presidente Nazionale, o di un terzo dei Consiglieri, il Consiglio Nazionale nomina un Segretario Generale o un ufficio di segreteria composto da un Segretario e da uno o più vice Segretari e può affidare incarichi speciali.

I Consiglieri che decadano o rinunciano alla carica saranno sostituiti dal primo non eletto della propria lista, se esistente, o dal primo dei non eletti della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Rimarrà in carica fino al Congresso successivo.

Articolo 15

SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale potrà svolgersi con la presenza dei Consiglieri nazionali di persona o in via telematica tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, da inviare al Presidente con indicati gli argomenti da trattare; tale comunicazione lo impegna a convocarlo entro 30 giorni con le normali modalità.

Nel caso in cui il Presidente disattenda quest'obbligo, il 50% dei membri del Consiglio Nazionale potrà convocare in proprio la riunione.

Il Consiglio Nazionale si terrà comunque almeno due volte all'anno.

La convocazione può essere effettuata a mezzo di raccomandata A/R oppure a mezzo di posta elettronica.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza della maggioranza dei membri eletti dal Congresso e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. È consentita una sola delega per ogni membro. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.

Articolo 16

Il Consiglio Nazionale è l'organo rappresentativo della Federazione e del suo Congresso tra un Congresso e l'altro. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione della F.I.R.-C.B.-O.d.V.

Delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e le direttive generali della Federazione. Rappresenta gli associati presso il Ministero dello Sviluppo Economico e dell'Interno, il Dipartimento della Protezione Civile e tutte le pubbliche Autorità nazionali ed estere, curando nel contempo anche i rapporti internazionali. Esso deve inoltre predisporre il regolamento per il funzionamento della Federazione e i regolamenti per il funzionamento operativo delle proprie strutture. Definire infine, le norme di comportamento, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Può, con maggioranza qualificata di due terzi, per gravi motivi, sciogliere le strutture della Federazione e nominare un Commissario Straordinario. Il Commissario assume i poteri spettanti agli organi stessi e provvede, entro tre mesi, alla costituzione dell'amministrazione ordinaria.

La gestione commissariale può essere prorogata per non più di sei mesi.



g.m.

g.m.

Articolo 17

Delle riunioni del Consiglio Nazionale, deve essere redatto dal verbalizzante processo verbale, firmato dal Presidente, dal segretario generale, dal verbalizzante e dagli scrutatori nominati per l'eventuale votazione avvenuta durante la riunione.

Entro 30 giorni dalla riunione, detto verbale dovrà essere inviato via posta elettronica o per posta ordinaria a tutti i membri del Consiglio Nazionale, compresi Revisori e Proviviri ed a tutte le Associazioni federate. Le Associazioni federate riceveranno il verbale a mezzo posta elettronica o con la spedizione della prima circolare.

Articolo 18

Il Presidente Nazionale, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e in giudizio, cura l'esecuzione degli atti deliberativi del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale.

La firma sociale nei confronti di Istituti di credito è demandata al Presidente, che a sua completa responsabilità può delegare persone di sua fiducia per il compimento delle attività gestionali relative ai rapporti con gli Istituti bancari.

Nei casi di giustificata urgenza, il Presidente Nazionale, od in caso di sua impossibilità il Presidente Vicario, può esercitare i poteri del Consiglio Nazionale in unione con almeno uno dei Vice presidenti, salvo ratifica del Consiglio stesso in riunione appositamente convocata entro massimo novanta giorni dall'evento.

In questi casi i provvedimenti adottati dal Presidente Nazionale dovranno essere comunicati per iscritto ai membri del Consiglio entro ventuno giorni dalla data di emissione del provvedimento.

Questi poteri comprendono in particolare la possibilità della sospensione cautelativa, delle strutture regionali o territoriali nonché delle Associazioni federate per gravi motivi, che deve essere ratificata dal Consiglio nazionale; esse possono ricorrere ai Proviviri.

In quest'ultimo caso, l'atto dei Proviviri ha carattere esecutivo nei confronti dei provvedimenti presi dal Presidente, e carattere consultivo nei confronti dei provvedimenti presi dal Consiglio Nazionale.

Articolo 19

Il Consiglio Nazionale può nominare speciali commissioni permanenti e temporanee per lo studio di problemi e l'esecuzione di particolari compiti. In ogni commissione il Consiglio è rappresentato almeno da uno dei suoi membri. Le commissioni speciali presentano una relazione scritta al Consiglio dopo ogni anno di attività, se sono permanenti, e dopo avere esaurito il mandato se sono temporanee. I componenti delle singole commissioni hanno funzioni consultive, con facoltà di iniziative e di proposte per l'esame e lo studio delle questioni che rientrano nelle loro rispettive competenze.

Il Consiglio Nazionale può eleggere uno o più membri consultivi del Consiglio stesso, affidando loro speciali incarichi. Può altresì, su proposta del Presidente Nazionale, affidare incarichi di conduzione di uffici a membri del Consiglio stesso, per una migliore funzionalità della Federazione.

Articolo 20

Il Consiglio Nazionale determina, ogni anno, l'ammontare del contributo annuale che le Associazioni federate devono corrispondere alla Federazione per loro e per i propri soci.



Articolo 21

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo dell'amministrazione della Federazione è affidato ad un collegio composto da tre Revisori effettivi, possibilmente della stessa area più due supplenti.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale, Presidente Regionale e di Probiviro Regionale o Territoriale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge un suo Presidente ed ha il seguente mandato:

- A. Esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti contabili della gestione finanziaria.
- B. Accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte.
- C. Esamina i bilanci e ne verifica la corrispondenza dei valori.
- D. Redige alla fine dell'esercizio finanziario relazione contabile e circostanziata.

Articolo 22

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri possibilmente della stessa area, più due supplenti. Gli eletti procedono alla nomina del Presidente del Collegio.

La carica di Probiviro Nazionale è incompatibile con la carica di Consigliere Nazionale, di Revisore dei Conti Nazionale, Presidente Regionale e di Probiviro Regionale o Territoriale. Il ricorso ai probiviri si effettua con comunicazione scritta e motivata, allegando tutta la documentazione necessaria per l'istruzione della controversia, diretta al Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri, sentite le parti in causa, assunte le informazioni necessarie, decide senza formalità di procedura, ex bono et equo, di norma entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso, trasmettendo quindi il lodo come risultato delle indagini e delle considerazioni al Presidente Nazionale e al Consiglio Nazionale, che adotteranno i provvedimenti consequenziali opportuni.

Tutte le Associazioni federate sono tenute a collaborare con il Collegio, fornendo quanto richiesto.

Articolo 23

I Revisori e i Probiviri (effettivi e supplenti) possono partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, hanno diritto di parola ma non di voto e non concorrono al raggiungimento del quorum.

Articolo 24

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti delle Associazioni federate della regione o dai loro delegati. Ognuno esprime in Assemblea un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti alle Associazioni federate.

Elegge al suo interno un Presidente e uno o più vice Presidenti, di cui uno vicario. Elegge inoltre un Collegio dei Revisori dei conti e un Collegio dei Probiviri costituito ciascuno da tre membri effettivi e due supplenti.

È facoltà dell'Assemblea regionale nominare un direttivo avente un numero di componenti, finalità e compiti espressamente definiti dall'Assemblea stessa secondo i propri poteri.

Il Presidente propone all'Assemblea la nomina di un segretario ed eventualmente di un tesoriere. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, i Consiglieri Esperti, il Presidente onorario, i Probiviri nazionali ed i Revisori dei Conti nazionali, fanno parte dell'Assemblea regionale di loro residenza, come consiglieri consultivi. Essi hanno diritto di parola ma non di voto e la loro presenza non è determinante per il quorum del numero legale.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

In caso di decadenza dei Presidenti regionali, come normato dall'art. 5, il Vicepresidente vicario provvederà a convocare una nuova Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente oppure il Consiglio Nazionale provvederà al commissariamento della struttura regionale.

L'Assemblea Regionale è convocata almeno ogni sei mesi.

Eventuali deroghe sulla composizione dell'Assemblea regionale, sulle sue cariche elettive e sugli organi sociali potranno essere previste dallo statuto regionale, salvo eccezione del Consiglio Nazionale.

Articolo 25

L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Regionale ogni volta che lo ritenga opportuno. Deve essere convocata ogni volta che un terzo delle Associazioni federate regionali aderenti ne facciano richiesta. Il Presidente Nazionale o il Vice Presidente Nazionale competente, possono convocare l'Assemblea Regionale.

Al fine di armonizzare le attività locali è facoltà del Presidente Regionale convocare i presidenti delle assemblee territoriali.

La convocazione deve essere inviata a tutte le Associazioni federate della regione, a quanti fanno parte dell'Assemblea, alla Presidenza ed alla Segreteria Nazionale. La convocazione può essere effettuata a mezzo di raccomandata AR oppure a mezzo di posta elettronica o per posta ordinaria. Delle riunioni dell'Assemblea Regionale, deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente. Entro 30 giorni dalla riunione, detto verbale dovrà essere inviato ai membri via posta elettronica o via posta ordinaria.

Articolo 26

L'Assemblea Regionale rappresenta la F.I.R.-C.B.-O.d.V. a livello regionale, ha compiti analoghi a quelli che il Consiglio Nazionale esercita a livello nazionale con l'esclusione del commissariamento e dell'espulsione delle Associazioni federate.

Per svolgere questi compiti essa è puntualmente informata delle azioni intraprese dall'ufficio di presidenza, dalla Segreteria Nazionale, dal Coordinatore S.E.R. nazionale. È inoltre puntualmente informata dell'attività territoriale.

L'Assemblea Regionale ha sede preferibilmente nel capoluogo di regione, o dove l'Assemblea stessa lo stabilisca. Ha uno statuto proprio ed un regolamento proprio che non devono essere in contrasto con il presente Statuto, salvo eccezione del Consiglio Nazionale.

Articolo 27

ASSEMBLEA TERRITORIALE

L'Assemblea Territoriale è composta dai Presidenti delle Associazioni federate del territorio o dai loro delegati. Ognuno esprime in Assemblea un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti alle Associazioni federate.

Elegge un Presidente e uno o più Vice Presidenti. Inoltre elegge un Collegio dei Revisori dei Conti e un Collegio dei Probiviri costituiti ciascuno da tre membri effettivi più due supplenti.

È facoltà dell'Assemblea territoriale nominare un direttivo avente numero dei componenti, finalità e compiti definiti dalla stessa Assemblea secondo i propri poteri.

Il Presidente e il Vice Presidente propongono un segretario ed eventualmente un tesoriere, che l'Assemblea nomina.

I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, i Consiglieri Esperti, il Presidente onorario, i Probiviri nazionali, i Revisori dei Conti, come pure i Presidenti Regionali competenti, fanno parte come membri consultivi dell'Assemblea territoriale ove risiedono. Essi hanno diritto di parola, ma non di voto e la loro presenza non è determinante per il raggiungimento del quorum e del numero legale. L'Assemblea Territoriale è convocata almeno ogni tre mesi.

Eventuali deroghe sulla composizione dell'Assemblea Territoriale, sulle sue cariche elettive e sugli organi sociali potranno essere previste eventualmente dallo statuto Territoriale, salvo eccezione del Consiglio Nazionale.



In caso di decadenza dei Presidenti territoriali, come normato dall'art. 5, il Vicepresidente provvederà a convocare una nuova Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente oppure il Consiglio Nazionale provvederà al commissariamento della struttura territoriale.

Articolo 28

L'Assemblea Territoriale è convocata dal suo Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno. Deve essere convocata anche quando un terzo dei voti rappresentati in Consiglio lo richiama. Il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale competente, il Presidente Regionale competente, possono convocare l'Assemblea Territoriale.

La convocazione deve essere inviata a tutte le Associazioni federate del territorio, a quanti fanno parte dell'Assemblea, alla Segreteria Regionale competente ed alla Segreteria Nazionale; può essere effettuata a mezzo raccomandata AR oppure a mezzo di posta elettronica o per posta ordinaria.

Delle riunioni dell'Assemblea Territoriale, deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente. Entro 30 giorni dalla riunione detto verbale dovrà essere inviato ai membri per posta elettronica o per posta ordinaria.

Articolo 29

L'Assemblea Territoriale rappresenta la F.I.R.-C.B.-O.d.V. nel proprio territorio ed ha compiti analoghi a quelli che il Consiglio Regionale esercita a livello regionale come citati nell'art. 26 del presente Statuto. La sede dell'Assemblea territoriale è preferibilmente nel capoluogo di provincia o dove l'Assemblea lo stabilisca. Ha eventualmente uno statuto proprio od un regolamento proprio che non deve contrastare con il presente Statuto.

Per svolgere questi compiti essa è puntualmente informata dal Presidente regionale.

Articolo 29 bis

Nelle Regioni e nelle Province ove esiste una sola Associazione aderente alla F.I.R.-C.B.-O.d.V., il Presidente dell'Associazione federata è di diritto Presidente Regionale e Territoriale.

Articolo 30

ASSOCIAZIONI FEDERATE

Le Associazioni federate, menzionate nell'art. 3, sono i soci della F.I.R.-C.B.-O.d.V.

Le Associazioni federate perseguono prevalentemente finalità di interesse generale. Esplicano, nel rispetto del territorio, ed in armonia con le direttive della Federazione, le attività di competenza indicate dall'art. 2 del presente Statuto.

Tutte le Associazioni federate e tutte le strutture locali della Federazione hanno patrimonio proprio distinto da quello della Federazione.

Godono, nei confronti di quest'ultima, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

Le Associazioni federate riuniscono nell'ambito del proprio territorio di competenza, le persone che, per ragioni di studio, di lavoro, fini civili e sociali, morali e per l'impegno del tempo libero, si occupano di ricetrasmismissioni e di radiodiffusione circolare con apparati di debole potenza o, comunque di infrastrutture personali per l'espressione e la comunicazione.

Articolo 31

Gli iscritti di ciascuna Associazione federata possono partecipare alle attività di tutte le Associazioni federate del territorio nazionale, salvo l'elezione delle cariche sociali.

L'iscrizione al S.E.R. può avvenire in una sola Associazione.



Articolo 32

MEZZI FINANZIARI

Le entrate della F.I.R.-C.B.-O.d.V. sono costituite da:

- A. quote sociali.
- B. contributi ed erogazioni dei soci o privati.
- C. proventi derivanti dalle attività sociali.
- D. contributi ed erogazioni da Enti pubblici.

Il patrimonio della F.I.R.-C.B.-O.d.V. è costituito:

- Da beni mobili ed immobili di eventuale proprietà della F.I.R.-C.B.-O.d.V.
- Da donazioni, lasciti e successioni.
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Articolo 32 bis

DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 32 ter

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. I libri sociali obbligatori della F.I.R.-C.B.-O.d.V. sono:
 - a) il libro delle Associazioni federate;
 - b) Il libro degli iscritti alle Associazioni federate ai soli fini assicurativi;
 - c) il libro dei verbali e delle deliberazioni del congresso;
 - d) il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - e) il libro dei verbali e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali (Revisori dei conti e Proviviri).
2. I libri di cui alle lettere a) b) c) d) del comma 1, sono tenuti del Segretario Nazionale e conservati presso la Segreteria Nazionale. I libri di cui alla lettera e) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono e conservati presso la Segreteria Nazionale o in altra località indicata ed autorizzata dal Consiglio Nazionale.
3. Tutti coloro che ricoprono incarichi direttivi in seno alla Federazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento.



Articolo 33

ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare. Alla fine di ogni esercizio, e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo, dovranno essere posti all'approvazione del Consiglio Nazionale, sia il bilancio consuntivo che quello preventivo del successivo esercizio.

Articolo 34

CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra associati o tra questi e la F.I.R.-C.B.-O.d.V. e i suoi organi, sono sottoposte ad arbitrato irrituale - con esclusione di ogni altra giurisdizione - alla competenza dei Probiviri Territoriali, Regionali, ed in appello, ai Probiviri Nazionali. Per controversie a livello interregionale o nazionale la competenza esclusiva è dei Probiviri Nazionali.

Articolo 35

SCIOGLIMENTO

Il Congresso straordinario convocato per lo scioglimento della Federazione è validamente costituito quando siano presenti almeno tre quarti dei "voti congressuali" come indicato nell'art. 13.

Lo scioglimento della F.I.R.-C.B.-O.d.V. è deliberato dal Congresso Nazionale a maggioranza di tre quarti dei "voti congressuali" presenti.

Il Congresso provvederà alla nomina del liquidatore ed indicherà la destinazione da darsi al patrimonio della F.I.R.-C.B.-O.d.V., previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la F.I.R.-C.B.-O.d.V. è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

I Revisori dei Conti in carica al momento della liquidazione, non potranno dimettersi ed eserciteranno le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Articolo 36

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere approvate dal Congresso nazionale, che è validamente costituito quando sia presente almeno i due terzi dei "voti congressuali".

Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole della metà più uno dei "voti congressuali" presenti.

Articolo 37

DISPOSIZIONI FINALI

Il S.E.R. (Servizio Emergenza Radio) è una struttura della F.I.R.-C.B.-O.d.V. e da questa regolarmente controllata. L'attività di questa struttura è disciplinata dal regolamento esplicativo, dalle delibere del Consiglio Nazionale e, in via di urgenza, dal Presidente Nazionale.

Articolo 38

Tutte le cariche, siano queste elettive o di diritto, in seno alla Federazione, sono onorifiche e gratuite.

Articolo 39

I Consiglieri nazionali eletti dal Congresso Nazionale che per tre volte consecutive e senza



giustificazione non dovessero presentarsi ai Consigli Nazionali, o per quei Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso Nazionale che per quattro volte consecutive, in un mandato, si faranno rappresentare per delega, verranno sostituiti da coloro che nelle liste elettorali presentate risultino primi dei non eletti. I subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Articolo 40

In caso venisse meno la maggioranza dei Consiglieri Nazionali, quelli in carica devono convocare il Congresso Nazionale entro novanta giorni affinché provveda a rinnovare le cariche sociali. Nel caso di dimissioni dell'intero Consiglio Nazionale, il Congresso dovrà essere convocato d'urgenza, e comunque entro trenta giorni, dal legale rappresentante della F.I.R.-C.B.-O.d.V. che potrà adempiere, nel frattempo, agli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 41

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal regolamento generale, valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e s.m.i., del D.lgs. 1/2018 e s.m.i.


Articolo 42

NORMA TRANSITORIA

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'Associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione del Registro Regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al R.U.N.T.S., nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

IL SEGRETARIO VERBALEZZANTI

GABRIELLO BRON LUCA



Il presidente del Congresso
Enrico Campajolo





12 0 GEN, 2020

Reg. a Codogno (LO) addi
al N° 48 Serie 3 con €
(ESSENIÈ)
di cui € per trascr.

IL DIRETTORE

Il Funzionario delegato (*)
Margherita Gelozzi
(*) su atto di delega del Direttore provinciale
n° RDI del